

COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 270 del 17.12.1998 - in vigore dal 01.01.1999
(abrogato con Deliberazione di C.C. n. 50 del 27.06.2024)

INDICE

TITOLO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 1 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto
- Art. 3 - Responsabile del procedimento
- Art. 4 - Attivazione del procedimento di definizione
- Art. 5 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 7 - Effetti dell'invito a comparire
- Art. 8 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 9 - Perfezionamento della definizione
- Art. 10 - Effetti della definizione
- Art. 11 - Riduzione delle sanzioni

TITOLO II - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

- Art. 12 - Potere di esercizio dell'autotutela
- Art. 13 - Funzionario competente all'esercizio dell'autotutela
- Art. 14 - Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo o di rinuncia all'imposizione

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 15- Decorrenza

TITOLO I ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Il Comune di Rimini, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri dettati dal Decreto Legislativo 19.7.1997, n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2
Ambito di applicazione dell'istituto

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e versamenti.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano quindi dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso. Resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 3
Responsabile del procedimento

La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita al funzionario responsabile per l'accertamento del tributo.

Art. 4
Attivazione del procedimento di definizione

Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 5
Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione del tributo e dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il comune può rivolgere ai contribuenti ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.
L'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non è obbligatoria; resta aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 6

Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 4 può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.

L'istanza di accertamento con adesione può essere presentata dal contribuente anche in mancanza di avviso di accertamento notificato, qualora nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'ufficio formula l'invito a comparire.

Art. 7

Effetti dell'invito a comparire

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione possono essere concesse solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato viene dato atto in sintetico verbale da parte dell'incaricato del procedimento.

Art. 8

Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore) e dal responsabile del procedimento di cui all'art. 3.

Nell'atto devono essere indicati gli elementi e le motivazioni sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni ed interessi dovuti in dipendenza della definizione.

Art. 9

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. A richiesta dell'interessato, se le somme dovute superano lire due milioni, possono essere versate anche in rate trimestrali di pari importo, nei seguenti limiti:

- a) tre rate per importi fino a dieci milioni;
- b) quattro rate per importi oltre dieci e fino a venti milioni;
- c) otto rate per importi oltre venti e fino a cento milioni;
- d) dodici rate per importi oltre cento milioni.

Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di cui al comma 1. Sulle restanti rate sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data dell'atto di adesione; il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, per il periodo di rateizzazione di detto importo, aumentato di un anno.

Entro dieci giorni dal pagamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateale, di quello della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia quindi al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

Relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è il ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 10

Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali, o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Art. 11

Riduzione delle sanzioni

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

TITOLO II ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

Art. 12 Potere di esercizio dell'autotutela

Il comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione, alla revoca dei propri atti, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini previsti per proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

Art. 13 Funzionario competente all'esercizio dell'autotutela

La competenza per il riesame degli atti e l'esercizio dell'autotutela è attribuita al funzionario responsabile per l'accertamento del tributo.

Art. 14 Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo o di rinuncia all'imposizione

E' possibile l'annullamento o la riforma dell'atto, o la rinuncia all'imposizione, quando sussistono elementi certi ed incontrovertibili della insussistenza totale o parziale della pretesa o dell'obbligo tributario; a titolo esemplificativo vengono individuati i seguenti motivi:

- un errore di persona;
- un evidente errore logico o di calcolo;
- un errore nel presupposto del tributo;
- la mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- la dimostrata insussistenza del presupposto impositivo;
- la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

Se l'atto amministrativo è stato impugnato ed è pendente il relativo giudizio, e non sussistono i motivi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può revocarlo per motivi di opportunità quando:

- i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, delle sanzioni ed eventuali altri oneri accessori;
- vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.

**TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 15
Decorrenza**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.